

- CONSORZIO TERA ENERGIA SCPA -

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E TUTELA DEL SEGNALANTE *(c.d. Whistleblowing)*

Approvato dall'Amministratore unico in data 11 dicembre 2023

*CONSORZIO TERA ENERGIA SCPA– Procedura per la Gestione delle Segnalazioni di
Illeciti e Tutela del segnalante (c.d. whistleblowing)*

1. Scopo e Campo di Applicazione	3
2. Riferimenti	3
3. Definizioni	4
4. Segnalazioni.....	5
5. Processo di Gestione delle Segnalazioni	8
6. Provvedimenti disciplinari.....	11
7. Tutela del Segnalante.....	14
8. Reportistica.....	17
9. Informazione e formazione	17

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento ha lo scopo di descrivere e regolamentare gli aspetti di natura organizzativa ed i processi operativi relativi alla segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal CONSORZIO TERA ENERGIA SCPA (di seguito “TERA” o il “Consorzio”), Codice Etico incluso, come meglio dettagliato nel successivo paragrafo 4, di cui soggetti interni o esterni¹ legati al Consorzio da rapporti di lavoro o d'affari vengano a conoscenza nel contesto lavorativo.

Restano fermi eventuali obblighi di legge, in particolare in tema di obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria ovvero alle Autorità di Vigilanza, nonché in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy previsti dalla normativa vigente.

Il documento e la definizione dei canali di segnalazione interna come in esso descritti, sono stati oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali territoriali più rappresentative.

La Procedura recepisce anche i principi e le previsioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.lgs. 231/2001 adottati dal Consorzio; essa non modifica in alcun modo ma anzi integra e regola in maniera più specifica le modalità di segnalazione all'Organismo di Vigilanza della Società di atti o fatti rilevanti, per le materie di competenza, previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

La presente Procedura si applica a tutti i dipendenti e collaboratori della Società, consulenti, volontari o tirocinanti, dipendenti di fornitori, clienti, partner ecc.

La presente Procedura è stata approvata dall'Amministratore Unico in data 11/12/2023

2. RIFERIMENTI

La Procedura fa riferimento a:

- Codice Etico
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001
- Legge 30 novembre 2017, n. 179
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati
- Linee Guida per la Predisposizione di Procedure in Materia di Whistleblowing di Transparency International Italia
- Direttiva UE 2019/1937 sul Whistleblowing

¹ Nello specifico si rivolge all'insieme dei soggetti, collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale si è verificata la violazione, che potrebbero temere ritorsioni in considerazione della situazione di vulnerabilità economica in cui si trovano (i dipendenti, i lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, i collaboratori esterni, coloro che svolgono tirocini retribuiti o meno, i volontari, coloro il cui rapporto di lavoro è terminato o non è ancora incominciato e tutti i soggetti che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori e fornitori, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza)

*CONSORZIO TERA ENERGIA SCPA– Procedura per la Gestione delle Segnalazioni di
Illeciti e Tutela del segnalante (c.d. whistleblowing)*

- Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali
- Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali approvate da ANAC con Delibera n.311 del 12 luglio 2023

3. DEFINIZIONI

Prima di procedere con la declinazione degli aspetti sostanziali ed operativi correlati alla gestione delle segnalazioni, con le seguenti definizioni si intende precisare il significato che viene attribuito a taluni termini utilizzati nella presente Procedura.

- **Segnalazione:** comunicazione del Segnalante scritta od orale, che ha ad oggetto informazioni relative ad un illecito commesso dal Segnalato ed inviata tramite i canali predisposti dal Consorzio, avente ad oggetto potenziali “violazioni” come di seguito definite. La Segnalazione non può riguardare informazioni già totalmente di dominio pubblico, informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazione scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio), né può consistere in rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale della persona segnalante o della persona che abbia sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- a) **Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che consistono in **condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001** o violazioni del **Modello di Organizzazione , Gestione e Controllo** della Società;
- **Segnalante (o Whistleblower):** gli amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, nonché soggetti esterni che collaborano con il Consorzio. Sono considerati, altresì, **segnalanti** i soggetti di cui all'art. 3, co. 3, 4 e 5 D. Lgs. n. 24/2023, tra i quali: i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i fornitori di beni o servizi, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, i consorziati, i candidati ed i dipendenti in periodo di prova, nonché gli *ex* dipendenti.
- **Segnalato:** soggetto che, all'interno della segnalazione, viene individuato quale responsabile dell'illecito o della violazione oggetto di segnalazione.
- **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna, o nella divulgazione pubblica, come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- **Gestori della segnalazione:** la persona, o l'ufficio interno autonomo ovvero il soggetto esterno, cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna. Il gestore della segnalazione è specificamente formato per la gestione del canale.

4. SEGNALAZIONI

4.1 Oggetto e soggetti della segnalazione

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (i.e. TERA) di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo del Consorzio, e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231 incluso il codice etico, (le "Segnalazioni 231").

Le segnalazioni non possono riguardare informazioni già di dominio pubblico né reclami personali del segnalante o lamentele legate al rapporto di lavoro o vertenze interpersonali che interessano esclusivamente la persona segnalante e le vertenze riguardanti conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.

Le segnalazioni possono essere relative a:

- dipendenti, collaboratori del Consorzio;
- membri degli organi societari (Amministratore Unico, Collegio sindacale, Organismo di Vigilanza);
- terzi collegati ai soggetti sopra indicati (clienti, fornitori, appaltatori e subappaltatori, consulenti).

Il segnalante è tenuto ad indicare nella segnalazione se ha un interesse privato collegato alla stessa specificandone, in caso affermativo, la tipologia e a dichiarare il suo impegno a riferire quanto a sua conoscenza secondo verità.

4.2 Caratteristiche della segnalazione

La segnalazione deve essere effettuata in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione e deve contenere elementi utili a consentire - ai soggetti preposti alla loro disamina e valutazione - di effettuare gli accertamenti e le verifiche opportune in merito alla fondatezza dei fatti e delle circostanze oggetto di segnalazione.

La segnalazione deve quindi circostanziare i fatti riportati, indicandone il tempo ed il luogo di commissione, l'autore o gli autori, se più di uno, dei fatti stessi nonché gli eventuali documenti comprovanti i medesimi.

È possibile effettuare le segnalazioni anche in forma anonima purché abbiano le caratteristiche di completezza, dettaglio e fondatezza previste nel presente paragrafo e siano adeguatamente circostanziate. Nondimeno, occorre tenere conto che l'invio di una Segnalazione Whistleblowing Anonima potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta segnalata e le

interlocuzioni tra il Gestore delle segnalazioni e il Segnalante e quindi inficiare l'utilità della Segnalazione stessa

4.3 Destinatari e canali della segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso **un canale di segnalazione interno**.

Il monitoraggio e la gestione dei **canali di segnalazione interna** sono a carico del "Gestore delle segnalazioni".

A tal proposito, si precisa che il Consorzio, al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, in accordo con le normative di riferimento, ha ritenuto nominare quale soggetto Gestore delle segnalazioni ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D. Lgs. n. 23/2024 l'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs 231/2001 (d'ora in poi anche solo "Gestore delle segnalazioni"), dotato di adeguata professionalità e della necessaria autonomia e indipendenza in relazione al compito di gestione dei canali di segnalazione interna.

Il Gestore delle segnalazioni ha ricevuto formale incarico come soggetto gestore dei canali interni che comprende anche la lettera di designazione ad autorizzato ex art. 29 Reg. UE 679/2016 (anche "GDPR") e *2-quaterdecies* D. Lgs. n. 196/2003 (anche "Codice Privacy"). La lettera prevede specifiche istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali relativi alla segnalazione, di cui il Consorzio è Titolare del trattamento ex art. 4 par. 1 n. 7) GDPR.

Per eventuali Segnalazioni di fatti in cui sia direttamente coinvolto il Gestore delle segnalazioni, le sue attribuzioni, le competenze e i poteri sono trasferiti al Collegio sindacale, che gestisce tali Segnalazioni nel rispetto della presente procedura.

TERA ha predisposto i seguenti canali interni di comunicazione:

- **specifico piattaforma whistleblowing** che consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni **in forma scritta** e garantisce - anche tramite strumenti di crittografia - la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma è accessibile da qualsiasi browser al seguente indirizzo <https://www.whistleblowing-teraenergia.digimog.it> e consente di effettuare Segnalazioni Whistleblowing anche Anonime.

A questo proposito, si segnala che la piattaforma consente la possibilità per il Segnalante di restare in contatto con il Gestore delle segnalazioni durante la gestione della Segnalazione Anonima, potendo fornire chiarimenti e/o integrazioni documentali attraverso un sistema di messaggistica che ne garantisce l'anonimato.

La piattaforma di segnalazione adottata, fornita da un soggetto terzo e dotata di misure di sicurezza tecniche adeguate come previsto dall'art. 32 GDPR, prevede una registrazione riservata, l'utilizzo della crittografia e un percorso guidato per il Segnalante che consentirà allo stesso di inserire le informazioni necessarie per la ricostruzione e valutazione dei fatti.

Il fornitore della piattaforma ha sottoscritto l'accordo sulla protezione dei dati ex art. 28 GDPR con cui si impegna al rispetto delle istruzioni fornite dal Consorzio quale Titolare

del trattamento, anche in caso di sub-affidamenti.

In caso di utilizzo della piattaforma, il Segnalante dovrà compilare una serie di domande, aperte e chiuse, che permetteranno al Gestore della segnalazione di approfondire l'oggetto della stessa in prima battuta anche senza creare un contatto diretto con il Segnalante stesso. La piattaforma consente, altresì, di effettuare l'upload della documentazione che il Segnalante ritiene opportuno portare all'attenzione del Gestore della segnalazione a supporto della propria segnalazione.

Attraverso l'utilizzo della piattaforma, è prevista la possibilità di scambi di richieste tra il Segnalante e il Gestore della segnalazione al fine di approfondire i temi oggetto di comunicazione o per organizzare l'incontro diretto.

Al termine della procedura di segnalazione la piattaforma, infatti, fornirà al Segnalante un codice che permetterà allo stesso di accedere al sistema e, pertanto, alla propria segnalazione per:

- monitorarne lo stato di avanzamento;
- integrare la propria segnalazione con ulteriori elementi fattuali o altra documentazione;
- avere un contatto diretto con il Gestore della segnalazione, avviando anche un eventuale scambio di richieste e informazioni.

La piattaforma utilizzata dal Consorzio permette l'archiviazione delle segnalazioni e della documentazione allegata in modalità informatica e crittografata, e in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. I dati e i documenti oggetto della Segnalazione vengono conservati a norma di legge. La crittografia consente di garantire la riservatezza non solo del Segnalante, ma anche del facilitatore, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione.

- **in forma orale** ovvero, su richiesta della persona segnalante attraverso la piattaforma, **mediante un incontro diretto** fissato entro un termine ragionevole in un luogo "neutrale" esterno all'azienda: la segnalazione in forma orale, previo consenso della persona segnalante, dovrà essere documentata a cura del personale addetto, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione. La mancata sottoscrizione comporterà l'improcedibilità della segnalazione.

Sono fatti salvi i canali di comunicazione ordinari verso l'Organismo di Vigilanza istituiti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Consorzio ai sensi del D.lgs. 231/2001 come indicati nel Modello stesso. L'Organismo di Vigilanza è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza; tuttavia, in questi casi non si applicheranno le tutele e le garanzie di cui alla presente procedura.

Attenzione: in ogni caso, si sottolinea che SOLO le segnalazioni che hanno ad oggetto le "violazioni" come sopra definite rientrano nell'ambito di applicazione della presente procedura e, pertanto, solo per queste troveranno applicazione le tutele di seguito indicate.

Rimane inteso che le segnalazioni che non dovessero essere ritenute rilevanti ai fini della presente procedura, e quindi al di fuori del perimetro applicativo del D. Lgs. n. 24/2023, saranno archiviate dal Gestore della segnalazione come "segnalazioni non whistleblowing" e inoltrate alle Funzioni competenti affinché svolgano le proprie attività istruttorie

Attenzione: si precisa che per quanto attiene TERA, ente che adotta un modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e con una media dei lavoratori impiegati inferiore alle 50 unità, il Decreto prevede che il whistleblower possa segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del modello organizzativo, facendo ricorso al solo canale di segnalazione interno, non essendo prevista la possibilità al ricorso agli altri canali previsti dal Decreto stesso.

5. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALEZIONI

5.1 Ricezione della segnalazione e verifica preliminare

Quando riceve una segnalazione, il Gestore delle segnalazioni² deve confermare la ricezione della segnalazione al segnalante entro sette giorni ed effettuare un esame formale della stessa verificandone:

- la completezza
- il rispetto dei criteri stabiliti nella presente Procedura
- la sussistenza dei presupposti giuridici e di fatto per l'avvio della successiva fase di analisi anche con il supporto di consulenti esterni specializzati
- l'eventuale gravità dei fatti segnalati e l'urgenza.

Una volta completata la predetta verifica preliminare, il Gestore delle segnalazioni:

- a) se la segnalazione risulta **estranea** all'oggetto della presente Procedura (ad esempio perché relativa ad una lamentela personale o inerente fatti di dominio pubblico o circostanze già riscontrate dall'Autorità Giudiziaria) o priva dei requisiti necessari di cui al precedente paragrafo 4.2., procede all'archiviazione della segnalazione informandone il segnalante (se rintracciabile);
- b) se la segnalazione è **eccessivamente generica o incompleta**, contatta/convoca il segnalante (se rintracciabile) per chiedere elementi utili alla valutazione preliminare;
- c) qualora ravvisi una possibile **violazione o comportamento illecito**, procede con la successiva fase di analisi, informando l'Amministratore Unico

In ogni caso la funzione ricevente informa il segnalante (se rintracciabile) della decisione presa a seguito della verifica preliminare, avendo cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'eventuale archiviazione.

La durata della fase istruttoria non deve superare, di norma, i 30 giorni e viene documentata in un apposito registro (di seguito "Registro delle segnalazioni"), custodito dal Gestore delle

² Nel caso oggetto della segnalazione sia il Gestore delle segnalazioni, quest'ultimo verrà sostituito nella fase di verifica preliminare dal Collegio sindacale.

segnalazioni, con modalità tali da garantire la confidenzialità delle informazioni raccolte e l'anonimato del segnalante. Sul registro vengono annotati la tipologia di segnalazione ricevuta, la data di ricezione, la data di conclusione della valutazione preliminare e l'esito della stessa, con la relativa motivazione. Il Gestore delle segnalazioni provvede inoltre a cancellare i dati personali non utili ai fini della segnalazione. Il Registro delle segnalazioni può essere gestito anche all'interno della piattaforma whistleblowing.

Come previsto dall'art. 4, del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Gestore delle segnalazioni deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) al Gestore delle Segnalazioni, dandone contestuale notizia al Segnalante.

5.2 Analisi e valutazione della segnalazione

Nel caso in cui la predetta verifica preliminare si concluda positivamente, il Gestore delle segnalazioni, come indicato nel punto c) del paragrafo precedente, procede immediatamente alla fase di analisi e valutazione nel merito della segnalazione.

In questa fase, il Gestore delle segnalazioni può:

- (i) interfacciarsi con le altre funzioni e figure aziendali per richiederne la collaborazione, attraverso la messa a disposizione di dati, documenti o informazioni utili per l'analisi stessa, mantenendo adeguata riservatezza in merito all'identità del Segnalante e del segnalato;
- (ii) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo a quest'ultima (se rintracciabile), se necessario, integrazioni;
- (iii) avvalersi di risorse esterne per la conduzione delle indagini necessarie;
- (iv) svolgere ogni attività ritenuta utile o necessaria, inclusa l'audizione del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire in merito ai fatti segnalati, nel rispetto dei principi di riservatezza ed imparzialità di giudizio, della normativa in materia di protezione dei dati personali e del CCNL applicabile.

In ogni caso le generalità del Segnalante, e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non verranno rivelate dal Gestore della segnalazione senza il consenso del Segnalante, al fine di proteggerlo da possibili ritorsioni o discriminazioni. Si precisa che, pur in assenza di consenso, laddove necessario per ragioni istruttorie, qualora anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, il Gestore della segnalazione provvede ad oscurare i dati personali del Segnalante, nonché degli altri soggetti la cui identità deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione).

Il segnalato e le eventuali altre persone menzionate nelle segnalazioni hanno il diritto di essere sentiti, al fine di esercitare la propria difesa, sia verbalmente che mediante l'acquisizione di osservazioni scritte.

*CONSORZIO TERA ENERGIA SCPA– Procedura per la Gestione delle Segnalazioni di
Illeciti e Tutela del segnalante (c.d. whistleblowing)*

La fase di analisi si conclude con un parere scritto del Gestore della segnalazione da cui risultino:

- i dati della segnalazione (nome del segnalante – se noto – e del/dei segnalato/i, luogo e data di svolgimento dei fatti, elementi di prova o documentali);
- le verifiche svolte, gli esiti delle stesse e i soggetti aziendali o i terzi coinvolti nella fase di analisi;
- una valutazione di sintesi del processo di analisi con indicazione delle fattispecie accertate e delle relative motivazioni;
- l'esito e la conclusione dell'analisi (archiviazione o fondatezza della segnalazione).

Il predetto rapporto, privato delle generalità sia del segnalante sia, in caso di segnalazione infondata, del segnalato, viene riportato nel Registro delle segnalazioni e viene trasmesso all'Amministratore Unico.

All'esito della fase di analisi, il Gestore delle segnalazioni:

- a) qualora ritenga la segnalazione infondata, procede alla sua archiviazione, con motivazione scritta;
- b) qualora ritenga la segnalazione fondata e comprovata, comunica l'esito all'Amministratore Unico per l'adozione dei conseguenti provvedimenti decisionali.

La fase di analisi di cui al presente paragrafo si deve concludere entro 60 giorni dalla data di avvio della stessa, salvo i casi di particolare importanza e urgenza per i quali l'Amministratore Unico informa immediatamente il Collegio sindacale e l'Assemblea dei Soci senza attendere il compimento della fase di analisi.

In ogni caso il Gestore delle segnalazioni informa il segnalante (se rintracciabile) di qualsiasi azione intrapresa entro tre mesi³, dello stato dell'indagine interna e del suo esito qualora conclusa, fornendo le motivazioni dell'eventuale archiviazione.

Le decisioni da adottare, a seconda delle circostanze e della gravità dell'infrazione rilevata, possono comprendere una o più fra le seguenti azioni:

- a) risoluzione di contratti, sospensione di progetti o attività;
- b) restituzione (o richiesta di restituzione) di qualsiasi beneficio improprio;
- c) assunzione di misure disciplinari nei confronti dei membri del personale coinvolti nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile e del Modello 231;
- d) denuncia alle autorità;

³ A decorrere dalla scadenza dei 7 gg successivi all'inoltro della segnalazione

*CONSORZIO TERA ENERGIA SCPA– Procedura per la Gestione delle Segnalazioni di
Illeciti e Tutela del segnalante (c.d. whistleblowing)*

- e) adozione di azioni volte ad evitare o minimizzare qualsiasi conseguenza giuridica della violazione riscontrata (ad es. riparazione del danno, ravvedimento operoso ecc.);
- f) concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione un eventuale action plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

Conservazione della documentazione

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate tramite la piattaforma per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del relativo processo di gestione.

5.3 Segnalazioni relative ad organi sociali

- A. Qualora la segnalazione riguardi l'Amministratore Unico, il Gestore delle segnalazioni la inoltra all'Assemblea dei Soci; questa può decidere se procedere direttamente, in proprio, alla fase di analisi di cui al paragrafo 5.2 o se incaricare il Gestore delle segnalazioni e procedere in via ordinaria, dandone in ogni caso notizia al Collegio sindacale e fatto salvo il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio, secondo le rispettive competenze.
- B. Qualora la segnalazione riguardi il Collegio sindacale, il Gestore delle segnalazioni la inoltra all'Amministratore Unico, che può decidere se procedere direttamente, in proprio, alla fase di analisi di cui al paragrafo 5.2 o se incaricare il Gestore delle segnalazioni e procedere in via ordinaria, dandone in ogni caso notizia all'Assemblea dei Soci e fatto salvo il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio, secondo le rispettive competenze.
- C. Qualora la segnalazione riguardi il Gestore delle segnalazioni stesso, questo la inoltra all'Amministratore unico il quale può decidere se procedere direttamente, in proprio, alla fase di analisi di cui al paragrafo 5.2 o se incaricare il Collegio sindacale, dandone in ogni caso notizia all'Assemblea dei Soci.

6. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

6.1 Provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti

Ricevuto il rapporto da chi ha svolto l'analisi della segnalazione (come previsto nel precedente paragrafo 5.2.) e ne ha effettuato la valutazione, l'Amministratore Unico decide se avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti segnalati ritenuti responsabili della violazione o del comportamento illegittimo.

Qualora sia corresponsabile del fatto oggetto della segnalazione, il soggetto segnalante deve

*CONSORZIO TERA ENERGIA SCPA– Procedura per la Gestione delle Segnalazioni di
Illeciti e Tutela del segnalante (c.d. whistleblowing)*

avere un trattamento privilegiato rispetto agli altri corresponsabili, purché nel rispetto della normativa e del CCNL applicabili e delle tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori.

L'Amministratore Unico valuta inoltre se avviare un procedimento disciplinare:

- (i) nei confronti del segnalante che abbia agito con dolo o colpa grave, accertati e comprovati;
- (ii) nei confronti di eventuali autori di comportamenti ritorsivi/discriminatori nei confronti del soggetto segnalante;
- (iii) nei confronti dei soggetti coinvolti nel processo di valutazione ed analisi della segnalazione che abbiano violato gli obblighi di riservatezza o non abbiano preso in esame la segnalazione ricevuta.

I provvedimenti disciplinari adottati saranno quelli previsti dal CCNL applicabile, irrogati sulla base dello Statuto dei Lavoratori e nel rispetto delle regole disciplinari aziendali.

Oltre alle sanzioni disciplinari, qualora opportuno in base alla tipologia di infrazione riscontrata, potrà essere disposta la revoca della procura o delega eventualmente conferita al dipendente.

In nessun caso verrà avviato un procedimento unicamente a motivo della segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto di essa. Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione stessa.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice Civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La tutela del segnalante è prevista anche in caso di segnalazioni rivelatisi poi infondate, qualora il segnalante abbia avuto fondati motivi di ritenere che le violazioni fossero vere e quindi fosse in buona fede.

6.2 Provvedimenti nei confronti di organi societari

Qualora la violazione o il comportamento illegittimo riguardino un componente degli organi sociali, l'Amministratore Unico e/o il Collegio sindacale a seconda dei casi, in base alle rispettive competenze, procederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate in considerazione della gravità della violazione e nel rispetto della legge e dello Statuto sociale.

Nei casi più gravi, l'Assemblea dei Soci, sentito il Collegio sindacale, potrà procedere anche alla revoca della carica dell'Amministratore Unico. Nel caso di violazione, da parte del Collegio sindacale, tale da configurare la casistica di revoca per giusta causa, l'Amministratore Unico presenterà all'Assemblea proposta di revoca, esplicitandone i motivi. L'Assemblea, acquisite le

osservazioni formulate dal Collegio sindacale, potrà revocare l'incarico e provvedere a conferire un nuovo incarico secondo i termini di legge.

6.3 Provvedimenti nei confronti dei terzi

In caso di violazione o comportamento illegittimo da parte di terzi (consulenti, collaboratori, agenti, clienti, fornitori, appaltatori, subappaltatori, ecc.), il Consorzio potrà avvalersi delle clausole di risoluzione contenute nei contratti/lettere di incarico per le violazioni del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231 (di cui la presente Procedura costituisce parte integrante). Potrà inoltre essere richiesta la restituzione di qualsiasi beneficio improprio eventualmente ricevuto.

6.4 Misure conseguenti ed ulteriori

L'Amministratore Unico può informare dei fatti oggetto della segnalazione l'autorità giudiziaria e/o le autorità di vigilanza nel caso in cui rilevi che tali fatti presentino le caratteristiche di un reato ovvero di un illecito civile o amministrativo.

L'Amministratore Unico definisce l'implementazione di eventuali misure di prevenzione che si rendessero necessarie per favorire la promozione della cultura di legalità e trasparenza all'interno del Consorzio e promuove l'adozione di eventuali modifiche ed integrazioni della presente Procedura e dei sistemi di controllo, alla luce di un costante monitoraggio della sua applicazione e dei risultati ottenuti.

Sanzioni amministrative Pecuniarie applicate da ANAC

L'Anac può applicare al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando siano accertate ritorsioni, oppure quando si accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza previsto dal Decreto Whistleblowing;
- da 10.000 a 50.000 euro quando viene accertato che non sono stati istituiti canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing, né che sia stata adottata una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o che la stessa non sia conforme al Decreto Whistleblowing, o in caso di mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, quando si accerti la responsabilità penale del whistleblower per i reati di diffamazione o di calunnia.

7. TUTELA DEL SEGNALANTE

7.1 Riservatezza e Privacy

Il Consorzio garantisce la riservatezza dei dati del segnalante e dei dati/informazioni trasmesse, al fine di proteggere il segnalante da ogni forma di ritorsione o discriminazione

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non può essere rivelata senza l'espresso consenso di quest'ultimo a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (ad eccezione del caso in cui sia richiesta dall'autorità giudiziaria o amministrativa) e se sussiste uno specifico obbligo di legge al riguardo⁴. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Tutti i soggetti coinvolti nella presente Procedura sono tenuti a mantenere tale riservatezza o l'anonimato del segnalante (qualora quest'ultimo decida di rimanere anonimo), ad eccezione dei casi in cui:

- il segnalante incorra in una denuncia per calunnia o diffamazione ai sensi del Codice Penale;
- dalla segnalazione effettuata e dalle successive indagini emerga la commissione di un illecito civile o penale in capo al segnalante;
- nel caso di segnalazione anonima, la conoscenza dell'identità del segnalante sia necessaria ed indispensabile per la presa in carico e la valutazione della segnalazione.

Possono essere oggetto di trattamento, da parte dei soggetti deputati alle valutazioni e alle indagini ai sensi della presente Procedura, solo i dati personali che risultino pertinenti e strettamente necessari per la valutazione della segnalazione. Tali soggetti devono inoltre assicurare che l'accesso alle informazioni contenute nelle segnalazioni da parte di altre funzioni aziendali o di terzi, che dovessero venire coinvolti nelle attività di indagine, non implichi mai accesso ai dati personali del segnalante o del segnalato, fatte salve le eccezioni indicate in precedenza. In ogni caso le generalità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può

⁴ Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti all'articolo 329 del codice di procedura penale.

evincersi direttamente o indirettamente tale identità non verranno rivelate dal Gestore della segnalazione senza il consenso del Segnalante, al fine di proteggerlo da possibili ritorsioni o discriminazioni. Si precisa che, pur in assenza di consenso, laddove necessario per ragioni istruttorie, qualora anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, il Gestore della segnalazione provvede ad oscurare i dati personali del Segnalante, nonché degli altri soggetti la cui identità deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione).

I dati personali del segnalante, ai fini della presente Procedura, sono conservati - nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i, del Regolamento (EU) 2016/679 (GDPR) e delle procedure aziendali in vigore - per il tempo strettamente necessario al loro trattamento e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito finale⁵, fatti salvi i casi in cui sia necessario conservarli per un periodo superiore, previa adeguata motivazione e limitatamente alla durata della necessità.

Il Consorzio applica i medesimi principi e le medesime tutele di cui al presente paragrafo anche ai dati personali del soggetto segnalato nelle more del processo interno di analisi ed accertamento, fatti salvi le responsabilità e gli obblighi di comunicazione eventualmente imposti dalla legge o dall'autorità giudiziaria.

Tutta la documentazione relativa alle segnalazioni è considerata confidenziale e perciò accessibile solamente a soggetti autorizzati.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata.

7.2 Protezione da atti ritorsivi

Per tutelare il segnalante, la normativa stabilisce che egli non possa subire alcuna ritorsione e prevede specifiche misure di protezione e limitazione della responsabilità.

Tali tutele sono concesse quando il segnalante, al momento della segnalazione, aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo della normativa, anche qualora la segnalazione si sia alla fine rivelata infondata.

Inoltre, occorre che le segnalazioni e divulgazioni siano state effettuate nel rispetto della disciplina e della procedura di utilizzo dei diversi canali.

Le misure di protezione nei confronti del segnalante non trovano applicazione, invece, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi è avviata l'azione disciplinare, come indicato

⁵ Come da parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in merito allo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo.

nel precedente paragrafo 6.1.

In presenza delle condizioni per l'applicazione delle tutele, è vietato nei confronti del segnalante il compimento di atti ritorsivi, quali a titolo esempio non esaustivo:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- demansionamento o mancata promozione;
- mutamento (peggiorativo) di funzioni, del luogo di lavoro, dello stipendio, dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie od ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione in futuro nel settore o nell'industria di riferimento;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti di ritorsione assunti in violazione della predetta normativa sono nulli.

In caso di sospette discriminazioni o ritorsioni nei confronti del Segnalante, correlabili alla segnalazione, o di abusi dello strumento di segnalazione da parte dello stesso, il Consorzio provvederà all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Le comunicazioni di ritorsioni subite, o che si presumono subite, devono essere trasmesse esclusivamente ad ANAC, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo "Segnalazione esterna". Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e delle sanzioni da irrogare.

È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che il D. Lgs. n. 24/2023 garantisce, prima fra tutte la riservatezza. Laddove, per errore, il Consorzio sia destinatario di una comunicazione di ritorsione, è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione. Le persone che hanno subito ritorsioni hanno diritto ad essere reintegrate nel loro posto di lavoro

8. REPORTISTICA

Annualmente il Gestore delle segnalazioni predispone una relazione riepilogativa relativa alle segnalazioni ricevute nel periodo, alle analisi svolte ed all'esito delle stesse.

La Relazione annuale deve contenere almeno:

- l'indicazione di tutte le segnalazioni ricevute, di quelle in corso di analisi e quelle archiviate o concluse;
- criteri e metodi utilizzati per la valutazione delle segnalazioni accolte ed esiti delle stesse (archiviazione, avvio di procedimenti disciplinari, sanzioni applicate);
- proposta di eventuali criteri correttivi o integrativi della Procedura.

La suddetta Relazione viene inviata all'Amministratore Unico, il quale ne mette a conoscenza l'Assemblea dei soci ed il Collegio sindacale.

Tale Relazione può essere sostituita da apposito paragrafo all'interno della Relazione sulle attività svolte predisposta dall'Organismo di Vigilanza.

La reportistica di cui sopra viene effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

9. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche nel sito internet e, perciò, disponibili a tutti i potenziali portatori di interessi che vengano a conoscenza delle violazioni sopra descritte.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dal Consorzio in materia di compliance.

* * *

Allegati:

- Allegato n. 1: Informativa Privacy

ALLEGATO 1

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (nel seguito "GDPR"), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali delle persone che segnalino violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione Europea, ovvero del Modello di Organizzazione gestione e controllo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001, che ledono l'interesse o l'integrità dell'Ente, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo, nell'ambito del processo implementato dal TITOLARE DEL TRATTAMENTO, per l'acquisizione e la gestione di dette segnalazioni interne, nel rispetto della normativa applicabile in materia di whistleblowing, con particolare riferimento al d.lgs. 24/2023. I dati personali da Lei conferiti in qualità di soggetto segnalante (in seguito anche solo per brevità "Segnalante") e le informazioni contenute nelle segnalazioni e negli eventuali documenti alle stesse allegati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, di minimizzazione del trattamento e di tutela della riservatezza e dei Suoi diritti, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, dal d.lgs. 24/2023, dalle linee guida ANAC in materia di whistleblowing e dal d.lgs. 231/01 nei casi in cui applicabile.

1. Titolare del trattamento Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti previsti dal GDPR richiamati al successivo punto 7 è riportato nel footer della piattaforma. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), ove designato dal Titolare del Trattamento, può essere contattato ai recapiti forniti nella privacy policy presente sul sito web istituzionale del Titolare del trattamento.

2. Finalità del trattamento e natura dei dati I dati personali oggetto del trattamento possono essere dati identificativi e di contatto del Segnalante e le informazioni, compresi dati personali di terzi, contenuta nelle segnalazioni e negli eventuali documenti alle stesse allegati. I dati personali saranno raccolti direttamente presso l'interessato o presso terzi, in forma scritta (tramite piattaforma informatica) oppure in forma orale (ad esempio in caso di incontro richiesto dal soggetto segnalante con i soggetti preposti a gestire la segnalazione). Le segnalazioni devono contenere esclusivamente informazioni necessarie per circostanziare quanto oggetto di segnalazione. Qualora le segnalazioni contengano dati personali non necessari per il perseguimento delle suddette finalità, l'Ente non effettuerà ulteriori trattamenti degli stessi, fatti salvi i casi autorizzati dalla legge o da un provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei Dati per dette finalità è facoltativo. Lei può quindi decidere di non conferire alcun dato: in tal caso, il Titolare potrebbe trovarsi nell'impossibilità di dar seguito alla segnalazione. Poiché le sospette violazioni possono essere segnalate anche in forma anonima, Lei non è necessariamente tenuto a fornire i Suoi dati personali in sede di inoltro della segnalazione. Tuttavia, anche in relazione alle segnalazioni anonime, non si può escludere che, nel corso dell'esame delle stesse, il Titolare - se del caso per il tramite di propri responsabili del trattamento - entri in possesso di informazioni personali riguardanti altre categorie di interessati (es. soggetti diversi dal segnalante, terzi, ecc.), che saranno pertanto trattate ai sensi della presente informativa. Nell'ambito del processo di acquisizione e gestione della segnalazione, pertanto, il

*CONSORZIO TERA ENERGIA SCPA– Procedura per la Gestione delle Segnalazioni di
Illeciti e Tutela del segnalante (c.d. whistleblowing)*

Titolare tratterà i dati personali eventualmente forniti dal soggetto segnalante, e i dati di altre categorie di interessati, quali persone coinvolte e/o collegata al processo di segnalazione adottando tutte le garanzie previste dalla legge al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, in modo che la stessa non sia rivelata a terzi senza l'espresso consenso di quest'ultimo, salvo il caso di segnalazioni in mala fede o diffamatorie.

3. Base Giuridica del trattamento La base giuridica per il trattamento dei dati personali da parte del Titolare per le suddette finalità è pertanto data da: a) Necessità di adempiere ad obblighi legali. Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima il conseguente trattamento, in quanto il Titolare è tenuto, nella acquisizione e gestione delle segnalazioni, all'adempimento di obblighi legali, in particolare quelli previsti dal D. Lgs. 24/2023 e dal D. Lgs. 231/01. b) Consenso libero e informato del Segnalante, qualora lo stesso abbia acconsentito di rivelare la propria l'identità a soggetti diversi rispetto a quelli preposti a ricevere e gestire la segnalazione, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 24/2023, sarà chiesto al segnalante un espresso e specifico consenso. Il consenso è facoltativo e potrà essere liberamente revocato in qualsiasi momento secondo le modalità che saranno indicate in sede di richiesta, fermo restando che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della stessa.

4. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati personali viene effettuato in sede di acquisizione della segnalazione attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma informatica. Nelle fasi successive di gestione della segnalazione, il trattamento avverrà con il supporto della stessa piattaforma e/o attraverso il supporto di altri mezzi cartacei, informatici o telematici, anche mediante Responsabili nominati nel rispetto delle norme applicabili. La protezione dei dati personali trattati è implementata mediante le necessarie misure di sicurezza, tecniche e organizzative, idonee a garantire la sicurezza, disponibilità, integrità, riservatezza e autenticità dei dati. I Dati raccolti mediante la piattaforma informatica sono trattati a mezzo di specifico protocollo crittografico.

5. Tempi di conservazione dei dati I dati personali forniti verranno conservati per non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. È fatta salva la possibilità di difesa dei diritti del Titolare del trattamento in tutte le sedi, in particolare nel caso eventuali pendenze giudiziarie.

6. Categorie di destinatari dei dati personali I dati personali saranno trattati per le finalità sopra specificate, esclusivamente: a) dai soggetti preposti dal Titolare alla gestione della stessa e autorizzati dal titolare al trattamento e/o identificati come soggetti muniti di specifiche funzioni e compiti; b) dal fornitore della piattaforma e/o al fornitore dei servizi di gestione delle segnalazioni, il quale agirà in qualità di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR; c) a eventuali professionisti esterni (ad esempio legali o esperti nelle materie oggetto della segnalazione) che dovessero essere incaricati della gestione, per conto del Titolare, di approfondimenti o verifiche in merito a quanto segnalato che parimenti agiranno come responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR; d) dalle autorità giudiziarie e da ogni altro soggetto individuato dalla normativa vigente in ambito di segnalazioni di illeciti. Gli estremi di tali soggetti potranno essere comunicati dietro giustificata richiesta da inviarsi ai dati di contatto sopra riportati.

7. Trasferimento Dati I Dati sono conservati su server e strumenti di archiviazione ubicati all'interno dell'Unione Europea. I dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti allo Spazio

*CONSORZIO TERA ENERGIA SCPA– Procedura per la Gestione delle Segnalazioni di
Illeciti e Tutela del segnalante (c.d. whistleblowing)*

Economico Europeo. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, ha la facoltà di trasferire i dati anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo riconosciuti dalla Commissione Europea e che garantiscano un livello adeguato di protezione dei dati personali ovvero, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea e sia assicurato l'esercizio dei diritti degli interessati. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei Dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, applicando ai predetti trasferimenti tutte le tutele all'uopo necessarie. Il Titolare applicherà ai predetti trasferimenti tutte le tutele necessarie ai sensi della vigente normativa in materia di privacy

8. Diritti dell'interessato L'interessato potrà, compatibilmente con gli eventuali obblighi normativi esistenti, esercitare i diritti riconosciuti di cui agli artt. 15/22 del GDPR: a) diritto di accesso ai dati personali; b) diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi mediante accesso alla piattaforma di segnalazione; c) diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; alla revoca del consenso consegue l'impossibilità di accedere al suo profilo, potrà comunque visualizzare le segnalazioni tramite i loro codici; la revoca non è comunque prevista nel caso in cui il trattamento sia necessario per adempiere un obbligo normativo al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 d GDPR oppure ricorso all'Autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 79 GDPR, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa nazionale (D. Lgs. 196/2003). Si informano gli interessati che i diritti non potranno essere esercitati quando dall'esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto. In tal caso, l'esercizio dei diritti sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge applicabili, anche tramite richiesta di accertamenti particolari all'Autorità Garante. Pertanto, per evidenti ragioni di tutela della riservatezza del segnalante, si invitano i soggetti segnalanti, ad esercitare i propri diritti, in particolare quelli afferenti alla rettifica o cancellazione dei propri dati personali, revoca del consenso, ecc., utilizzando la stessa piattaforma indicata nella procedura whistleblowing per l'effettuazione della segnalazione ed inviando, tramite la piattaforma, una richiesta in tal senso. Per quanto attiene ai diritti di qualsiasi altro soggetto diverso dal segnalante, il Titolare informa che l'esercizio degli stessi, ed in particolare il diritto di accesso, potrà essere ritardato, limitato o escluso per tutto il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenendo conto dei diritti fondamentali del segnalante e del rispetto degli obblighi di legge da parte del Titolare o dei Responsabili, anche al fine di salvaguardare gli interessi di riservatezza e di tutela dell'identità del segnalante e di garantire che lo svolgimento degli accertamenti di quanto oggetto di segnalazione non rischi di essere compromesso.